



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Revisione straordinaria delle partecipazioni

ai sensi ex. art. 24 D. Lgs. 175 del 2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 100 del 2017

1. Nuovo inquadramento normativo

1.1 – Finalità della ricognizione

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, come integrato e modificato dal D. Lgs 16 giugno 2017 n. 100, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, entro il 30 settembre 2017, sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del TUSP si affianca, a tantum, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20. Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, inoltre, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art.1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall'Ente con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 6 del 30 marzo 2015, e successiva verifica attuativa dei risultati con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 3 del 21 marzo 2016.

1.2 – Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di:

- produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a),
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 50/2016 (art. 4, comma 2, lettera b),
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2 (art. 4, comma 2, lettera c),

- autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento,
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1 lettera a), del D. Lgs 50/2016.

1.3 – Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale si può rilevare come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo".

Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che: a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"; b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

1.4 – Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 4.7.2006.

Il TUSP non offre una definizione di "società strumentale", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto.

L'ambito nel quale gli enti locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d, del TUSP che ammette l'attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”, deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: “Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall’art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti”, e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell’esclusività dell’oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il TUSP presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l’obbligo dell’ “oggetto sociale esclusivo” non va inteso nel senso che sono vietate le società “multiutilities”, cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale.

Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall’Antitrust che nell’esercizio dell’attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

1.5 – Altre partecipazioni ammesse

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un’opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- la realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero l’organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

1.6 – Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all’art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

-
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
 - società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

2. Analisi delle singole partecipazioni

Le singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente punto 1 sono:

- a) Partecipazioni dirette
 - 1. Società Controllate
nessuna
 - 2. Società partecipate
Futura Scarl
Lepida S.p.A.
Gal appennino bolognese
- b) Partecipazioni indirette
nessuna



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Futura Soc. cons. r.l.

La società Futura Soc cons. r.l. è partecipata dall'Unione al 1,34%

Futura è una società pubblica per la formazione professionale e lo sviluppo del territorio costituita nel 1996 dai Comuni di San Giovanni in Persiceto (Bologna) e di San Pietro in Casale (Bologna) per valorizzare ed innovare, nei rispettivi territori, la storica presenza dei Centri pubblici di Formazione "Giuseppe Tamburi" e "Don Bosco", nati negli anni '60 per svolgere interventi di formazione rivolti, in particolare, al comparto metalmeccanico.

Oggi, oltre un quinto dei 55 Comuni della Provincia di Bologna è socio di Futura.

Futura persegue gli indirizzi programmatici dei propri Comuni Soci per tradurre efficacemente le politiche di sviluppo locale in attività e servizi di formazione, informazione, orientamento e accompagnamento al lavoro, rivolti ai cittadini e a tutte le organizzazioni sociali, economiche e imprenditoriali del territorio.

Opera nell'ambito del Sistema integrato Scuola-Formazione e Lavoro, nella Pubblica Amministrazione e nell'ambito Socio-Sanitario, mettendo a disposizione di Enti Locali, Aziende, Scuole e Associazioni la propria esperienza in materia di progettazione e gestione di interventi formativi.

Progetta e gestisce interventi di formazione e aggiornamento professionale volti a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e ad accrescere le competenze di chi lavora nei settori pubblico e privato.

Sviluppa servizi di orientamento in materia scolastica, professionale, occupazionale e imprenditoriale; di ricerca e di selezione del personale; di supporto alla ricollocazione professionale.

Studia il territorio interpretandone i bisogni socio-economici; ricerca soluzioni ai fabbisogni sociali e progetta piani operativi. Sviluppa servizi alle imprese, alle pubbliche amministrazioni agli enti non commerciali, volti a favorire una migliore competitività, efficacia ed efficienza delle loro attività. Realizza le proprie attività accedendo ai finanziamenti pubblici dei Bandi provinciali, regionali, nazionali e comunitari e proponendo a mercato un proprio catalogo di proposte formative. Per offrire ai propri clienti e committenti un servizio di qualità, Futura ha sviluppato un'ampia rete di collaborazioni con Società, Centri ed Enti che operano in settori specialistici e che le garantiscono il continuo aggiornamento e l'innovazione delle competenze progettuali.

Qualificazione:

Trattasi di società che non rientra in nessuna delle attività elencate dall'art. 4, comma 2, ed inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente non ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

E' intenzione dell'amministrazione dismettere le quote, come già deliberato con atto del Consiglio dell'Unione n. 6 del 30/03/2015 e come risulta dal verbale dell'Assemblea dei Soci del 28/04/2017. Tale dismissione è quindi già perfezionata e l'Unione non è più socia di Futura Soc. Cons. r.l.



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Società Lepida S.p.A.

La Società Lepida Spa è di proprietà dell'Unione per lo 0,0015% con una quota di n. 1 azione.

La Società Lepida Spa è costituita dalla Regione Emilia Romagna l'1 agosto 2007, con atto del notaio Stame Rep. N. 50.749 fascicolo n. 19.094. Nel 2008 è stato deliberato un ulteriore aumento di capitale sociale al fine di consentire agli Enti pubblici della Regione di diventare soci e partecipare compiutamente ai descritti obiettivi della Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna, come previsto dalla L. R. 11/04, nonché di fruire dei vantaggi relativi all'erogazione dei servizi, previsti per i soli enti soci.

La Società Lepida Spa è quindi società *multipartecipata* strumentale degli enti proprietari.

Ha per oggetto sociale (articolo 3 dello Statuto) *“l'esercizio delle seguenti attività, rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella Società, concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n. 11/2004;*

I. realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni [..]

II. fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni [..];

III. realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN) integrate nella rete regionale a banda larga [..];

IV. fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi;

V. fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale[..];

VI. fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;

VII. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna;

VIII. realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia TETRA [..];

IX. fornitura di servizi sulla rete radiomobile [..];

X. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini[..];

XI. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government [..]”

La Società Lepida Spa, di fatto, è lo strumento operativo degli enti locali associati per assicurare l'esercizio a livello regionale di funzioni strumentali.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare a fruire dell'erogazione dei servizi, anche in considerazione del fatto che l'attività svolta dalla società non è ottenibile con caratteristiche e garanzie analoghe per l'interesse generale, all'interno del mercato.

Non si ritiene la quota di partecipazione societaria significativa, in quanto inferiore al 5%.



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Il GAL BolognAppennino (Gruppo di Azione Locale dell'Appennino Bolognese)

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) dell'Appennino Bolognese è una società consortile a responsabilità limitata, costituita il 20 dicembre 2002 per attuare il Piano di Azione Locale (PAL) LEADER.

L'Assemblea è costituita da 27 soci in rappresentanza dei principali soggetti pubblici e privati operanti sul territorio dell'Appennino Bolognese. L'Unione partecipa con una quota pari al 4,50%.

LEADER è l'acronimo di Liaison Entre Actions de Developpement de l'Economie Rurale (legame tra le azioni di sviluppo dell'economia rurale) ed opera nell'ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

All'interno del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020, il GAL opera nell'attuazione della Misura 19 "Sostegno allo sviluppo Locale LEADER", misura che sostiene lo sviluppo locale di tipo partecipativo nelle zone rurali a livello di territori subregionali specifici.

Gli ambiti tematici su cui il GAL Appennino Bolognese di propone di operare nella Programmazione 2014-2020 sono primariamente il "Turismo sostenibile" e, in raccordo ad esso, lo "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)".

La società è costituita da un partenariato pubblico-privato che comprende Enti pubblici, associazioni di categoria e soggetti privati che rappresentano il tessuto economico e sociale del territorio.

Nella gestione delle risorse assegnate dall'Autorità di Gestione Regionale per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale LEADER di tipo partecipativo, il GAL, fra gli altri compiti, dovrà: rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti, preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione, ricevere e valutare le domande di sostegno.

Nello specifico, i compiti assegnati ai Gruppi di Azione Locale sono regolamentati dall'articolo 34 del Reg. UE 1303/2013 e dall'articolo 42 del Reg. UE 1305/2013.

Numero dipendenti in attività fine 2016

Quadro	1
Impiegati direttivi	1
Impiegati d'ordine	1
Totale	3

Risultato degli ultimi cinque esercizi

Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
- 13.658	- 5.769	24.186	276	6.159

Sede legale C/O Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille n. 9 - 40033 - Casalecchio di Reno - (BO) - C.F. 91311930373

Tel. 051598111 - www.unionerenolavinosamoggia.bo.it - info@unionerenolavinosamoggia.bo.it -

PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Stato patrimoniale

Attivo	2015	2016
Immobilizzazioni		
immobilizzazioni immateriali	1.554	932
immobilizzazioni materiali	4.275	3.199
immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni	5.829	4.131
Attivo circolante		
Rimanenze	80	80
Crediti	598.356	637.786
Disponibilità liquide	1.110	48.713
Totale attivo circolante	599.546	686.579
Ratei e risconti	2.348	5.349
Totale attivo	696.059	607.723
Passivo		
Patrimonio netto	71.211	77.369
Fondi per rischi ed oneri	14.025	4.465
TFR subordinato	3.042	9.157
Debiti	407.345	520.993
Ratei e risconti	112.100	84.075
Totale passivo	607.723	696.059

Conto economico	2015	2016
Valore della produzione	382.456	246.375
Costi della produzione	352.657	224.465
Differenza	29.799	21.910
Risultato della gestione finanziaria	-21.832	-11.294
Risultato ante imposte	7.967	10.616
Imposte	7.691	4.457
Risultato netto	276	6.159

Qualificazione:

Trattasi di società che svolge attività proprie dei Gruppi di Azione Locale dall'art. 4, comma 6, ed inoltre:



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

- il numero degli amministratori della società è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente non ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere le quote anche in ragione della possibilità di accedere a finanziamenti e risorse per l'attuazione di progetti specifici. Non si ritiene la quota di partecipazione societaria significativa, in quanto inferiore al 5%.

3. Conclusione

Le decisioni dell'Ente vanno lette in un'ottica di continuità rispetto a un percorso avviato nel 2008 al fine della progressiva razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie.

L'attuale revisione straordinaria, richiesta dalla recente normativa in materia, dovrebbe portare ad un ulteriore passo in avanti piuttosto significativo.

Al fine di offrire una visione di sintesi dell'esito della ricognizione effettuata, nella tabella seguente si riporta il prospetto riassuntivo delle partecipazioni con l'indicazione del mantenimento della partecipazione da parte dell'Ente.

Società	Quota dell'Ente	Servizi erogati	Scelta proposta
Lepida S.p.A.	diretta 0,0015%	Impianto, sviluppo, manutenzione e gestione delle reti e sistemi	Mantenimento della partecipazione
Futura Soc. cons. r.l.	diretta 1,34%	Formazione professionale e lo sviluppo del territorio	Dismissione quote
Il GAL BolognAppennino	Diretta 4,50%	Gestione delle risorse assegnate dall'Autorità di Gestione Regionale per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale LEADER di tipo partecipativo	Mantenimento della partecipazione

Si dà atto che l'Unione non è più socia di Futura Soc. Cons. r.l. in quanto ha dismesso le quote in forza dell'atto dell'Assemblea dei soci del 28/04/2017.